

RIFIUTI MANUTENZIONE IMPIANTI



OBBLIGHI DELL'INSTALLATORE

1. Premessa

Ogni volta che un installatore esegue la manutenzione di un impianto produce rifiuti, formati dai componenti dell'impianto sostituiti con quelli nuovi.

L'installatore è il produttore dei rifiuti e, in quanto tale, è tenuto ad occuparsi della loro gestione, ai sensi della legislazione vigente, complessa, articolata e soggetta a continue modifiche.

Il principale riferimento legislativo è costituito dal DLgs 152/06, Parte IV "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati".¹

Notevole importanza rivestono inoltre il DLgs 151/05 ed il DM 65/10, che riguardano la gestione dei rifiuti provenienti da apparecchiature elettriche e elettroniche (RAEE), ed il DM 17/12/09 che ha istituito il SISTRI (sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti).²

Gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti si applicano a qualunque installatore che produca rifiuti, indipendentemente dalle dimensioni della sua impresa e dal settore impiantistico in cui opera (civile, terziario o industriale).

Il presente articolo ha lo scopo di fornire indicazioni di carattere pratico, per consentire all'installatore di adempiere ai propri obblighi in materia; il che è particolarmente importante vista l'entità delle sanzioni previste in caso di inadempimento.

2. Obblighi previsti dal DLgs 152/06

Il DLgs 152/06 definisce rifiuto "qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi" e produttore di rifiuti "il soggetto la cui attività produce rifiuti (produttore iniziale)", art. 183, comma 1, lettera a) ed f).

I componenti dell'impianto elettrico (interruttori, quadri, cavi, apparecchi di illuminazione, ecc.) sostituiti dall'installatore con componenti nuovi rientrano nella definizione di rifiuto sopra indicata; l'installatore è il produttore

¹ Il Decreto legislativo 3 aprile 2006, numero 152 "Norme in materia ambientale" ha subito numerose modifiche ed integrazioni, le più recenti delle quali ad opera del DLgs 205/10, che ha recepito la direttiva 2008/98/CE (che ha abrogato la precedente direttiva 91/689/CEE che era alla base della versione originale del DLgs 152/06).

² Decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti".

Decreto ministeriale 8 marzo 2010, n. 65 "Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature".

Decreto ministeriale 17 dicembre 2009 "Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009".

iniziale dei rifiuti e, in quanto tale, destinatario degli obblighi indicati nel DLgs 152/06.

2.1 Rifiuti pericolosi e non pericolosi

Gli obblighi previsti dal DLgs 152/06 sono differenti secondo che i rifiuti prodotti e/o movimentati siano *pericolosi* o *non pericolosi*.³

I rifiuti sono classificati nell'Allegato D alla Parte IV del DLgs 152/06: ogni rifiuto è individuato mediante un codice denominato CER e la presenza di un asterisco alla fine del codice CER indica che si tratta di un rifiuto pericoloso.⁴

Tra i rifiuti prodotti dall'installatore, sono ad esempio considerati pericolosi:

- i tubi fluorescenti e altri apparecchi contenenti mercurio (CER 20 01 21*);⁵
- i trasformatori ed i condensatori contenenti PCB (CER 16 02 09*);
- i cavi, solo se impregnati di olio, di catrame, di carbone o di altre sostanze pericolose (CER 17 04 10*);
- le apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso contenenti componenti pericolosi (CER 16 01 13*);
- le batterie al piombo (CER 16 06 01*), al nichel-cadmio (CER 16 06 02*) e le batterie contenenti mercurio (CER 16 06 03*).

Sono invece rifiuti *non pericolosi*:

- i cavi diversi da quelli sopra indicati, ad esempio i cavi con o senza guaina isolati in gomma o PVC (CER 17 04 11);
- le batterie alcaline (CER 16 06 04) e, più in generale, le batterie non contenenti le sostanze pericolose sopra indicate (CER 16 06 05);
- i materiali isolanti non contenenti sostanze pericolose (CER 17 06 04);
- le apparecchiature elettriche e elettroniche fuori uso non contenenti componenti pericolosi (CER 16 02 14);
- gli imballaggi, a meno che contengano sostanze pericolose (CER 15 01).

In linea generale spetterebbe all'installatore, in quanto produttore del rifiuto, valutare se un determinato rifiuto è pericoloso o meno; nella pratica, in caso di dubbio, è opportuno che l'installatore chieda al produttore del componente se lo stesso deve essere considerato un rifiuto pericoloso oppure non pericoloso.

2.2 La gestione dei rifiuti

Chi produce rifiuti deve occuparsi della loro gestione, DLgs 152/06, art. 188, comma 1.

L'installatore deve dunque occuparsi del deposito dei ri-

fiuti che produce e del successivo trasporto all'impianto di smaltimento e recupero.

Il deposito temporaneo

All'installatore conviene raggruppare i rifiuti presso la propria sede (deposito temporaneo), per ottimizzarne il trasporto presso gli impianti di smaltimento e recupero.⁶

Il DLgs 152/06 ammette il deposito temporaneo nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, senza la necessità di alcuna autorizzazione, purché nel rispetto di determinate regole, art. 208, comma 17.

I rifiuti provenienti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede dell'installatore, anziché presso l'impianto oggetto di manutenzione, DLgs 152/06, art. 266, comma 4.

L'installatore può dunque effettuare presso la propria sede il deposito temporaneo dei rifiuti (pericolosi e non pericolosi) che produce, senza alcuna autorizzazione, purché rispetti le regole sotto indicate, DLgs 152/06, art. 183, comma 1, lett. bb):

- i rifiuti vanno stoccati per categorie omogenee (distinti per codice CER);
- deve essere garantita l'integrità dei singoli componenti;⁷
- devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle eventuali sostanze pericolose contenute nei rifiuti;
- i rifiuti devono essere trasportati all'impianto di smaltimento e recupero, a scelta dell'installatore, almeno ogni tre mesi, indipendentemente dalle quantità in deposito, oppure quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunge complessivamente 30 m³ di cui al massimo 10 m³ di rifiuti pericolosi (e comunque, se la quantità annuale di rifiuti non eccede tali limiti, almeno una volta all'anno, poiché il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno).

A REGISTRO C. 2 S.

³ I rifiuti sono classificati non solo come pericolosi e non pericolosi, ma anche come urbani e speciali. I rifiuti prodotti dagli installatori sono in genere speciali, essendo considerati tali i rifiuti prodotti da lavorazioni industriali, artigianali e commerciali, DLgs 152/06, art. 184, comma 3.

⁴ Il codice CER è costituito da sei cifre; le prime due identificano l'attività di provenienza del rifiuto, DLgs 152/06, allegato D, punti 2 e 3. Ad esempio, il codice CER identifica i rifiuti di provenienza urbana con le prime due cifre "20".

⁵ Tra gli apparecchi di illuminazione sono dunque considerati rifiuti pericolosi (oltre ai tubi fluorescenti) le lampade fluorescenti compatte, quelle a vapori di sodio ad alta e bassa pressione e quelle ad alogenuri metallici. Sono invece rifiuti non pericolosi le lampade ad incandescenza e alogene.

⁶ Il deposito temporaneo è necessario anche perché i gestori degli impianti di smaltimento e recupero mal sopportano i conferimenti frequenti di quantitativi esigui di rifiuti.

⁷ È opportuno conservare i rifiuti al riparo da agenti atmosferici, al fine di evitare di dover gestire anche gli aspetti (autorizzativi ed impiantistici) connessi alle acque meteoriche secondo i regolamenti regionali.

Il trasporto all'impianto di smaltimento e recupero

Chiunque trasporta i rifiuti (anche non pericolosi) deve essere iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali, DLgs 152/06, art. 212, comma 5.

È quindi preferibile che l'installatore affidi il trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento e recupero ad un soggetto terzo, in possesso di idonea iscrizione all'Albo (categoria 5 per i rifiuti pericolosi, categoria 2 o 4 per quelli non pericolosi).

Se, invece, l'installatore sceglie di occuparsi direttamente del suddetto trasporto, deve iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali.

L'iscrizione a tale Albo è complessa ed articolata, ma l'installatore può usufruire dell'iscrizione semplificata prevista per chi trasporta propri rifiuti non pericolosi, o propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti 30 kg, o trenta litri, al giorno, DLgs 152/06, art. 212, comma 8.⁸

In tale caso, l'iscrizione avviene semplicemente presentando alla sezione regionale o provinciale dell'Albo nazionale gestori ambientali, istituita presso la Camera di Commercio industria e artigianato, una comunicazione, il cui modulo è riportato all'indirizzo www.albonazionalegestoriambientali.it.

L'installatore deve versare 50 € all'anno per l'iscrizione, che deve essere rinnovata ogni dieci anni.⁹

Se l'installatore effettua direttamente il trasporto dei rifiuti all'impianto di smaltimento e recupero, deve ovviamente preoccuparsi anche di verificare che l'impianto al quale conferisce i rifiuti abbia la necessaria autorizzazione.¹⁰

Si sottolinea infine che, poiché i rifiuti provenienti da attività di manutenzione si considerano prodotti presso la sede dell'installatore, non costituiscono "trasporto" lo spostamento dei rifiuti dall'impianto oggetto di manutenzione alla sede dell'installatore.¹¹

Tale movimentazione può dunque essere eseguita direttamente dall'installatore, senza iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali.¹²

2.3 La tracciabilità dei rifiuti

Il DLgs 152/06 prevede che debba rimanere traccia dei rifiuti prodotti e movimentati, art. 188-bis, comma 1, mediante il *Sistema di controllo della TRacciabilità dei Rifiuti* (SISTRI) oppure mediante la compilazione del *registro di carico e scarico* e del *formulario di identificazione del rifiuto*, art. 188-bis, comma 2.

Quanto segue va quindi a sommarsi agli obblighi precedentemente indicati.

2.3.1 Il SISTRI

Il SISTRI è un sistema informatico istituito dal DM 17/12/09,

messo a punto dal Ministero dell'Ambiente e gestito dal Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente.

Il SISTRI ha l'obiettivo di contrastare il traffico illecito e lo smaltimento illegale dei rifiuti, semplificando nel contempo gli adempimenti amministrativi cui sono attualmente obbligati i soggetti coinvolti nella gestione dei rifiuti.

In tale ottica il sistema prevede l'accentramento delle informazioni in un unico sistema telematico di memorizzazione ed il tracciamento informatico del percorso dei rifiuti dal luogo di produzione fino all'impianto di smaltimento e recupero.

2.3.2 Installatori che sono tenuti ad iscriversi al SISTRI

Devono iscriversi al SISTRI:

- gli installatori che producono rifiuti pericolosi, DLgs 152/06, art. 188-ter, comma 1, lett. a);¹³
- gli installatori che hanno più di dieci dipendenti, anche se producono soltanto rifiuti non pericolosi, DLgs 152/06, art. 188-ter, comma 1, lett. b).¹⁴

Quando l'installatore si iscrive al SISTRI gli viene:

- fornita una chiave USB con la quale firma elettronicamente i documenti SISTRI che compila;
- indicato l'elenco delle officine autorizzate presso le quali far installare una black box (scatola nera) su ogni mezzo che utilizza per il trasporto di rifiuti dalla propria sede all'impianto di smaltimento e recupero, affinché possa esserne monitorato il percorso.¹⁵

⁸ Se l'installatore intende trasportare i rifiuti in quantità eccedenti quelle indicate, non può ricorrere all'iscrizione semplificata, ma deve effettuare l'iscrizione ordinaria all'Albo nazionale gestori ambientali.

⁹ Fino al 25 dicembre 2010 le iscrizioni di cui all'art. 212, comma 8, non avevano scadenza (fatto salvo il pagamento del diritto annuale). La scadenza è stata introdotta dal DLgs 205/10, che prevede inoltre che le iscrizioni effettuate prima del 14 aprile 2008 vengano adeguate all'attuale legislazione entro il 25 dicembre 2011.

È opportuno conservare sul mezzo utilizzato per il trasporto la ricevuta del versamento del contributo annuale.

¹⁰ Le autorizzazioni sono quelle previste dal DLgs 152/06.

¹¹ In caso di contestazioni sulla provenienza dei rifiuti spetta all'installatore provare che derivano dall'attività di manutenzione.

¹² Secondo una interpretazione del dettato legislativo rigorosa (ma poco praticabile) il trasporto tra l'impianto oggetto della manutenzione e la sede dell'installatore deve essere "diretto" e dunque l'installatore che esegue più interventi nell'arco della giornata dovrebbe rientrare in sede dopo ogni singolo intervento.

¹³ Sono esentati dall'iscrizione al SISTRI gli installatori che gestiscono esclusivamente RAEE provenienti da nuclei domestici (si veda in proposito il par. 3).

¹⁴ L'iscrizione al SISTRI serve agli installatori di cui ai casi a) e b) anche per trasportare i propri rifiuti all'impianto di smaltimento e recupero.

¹⁵ Per informazioni sulle modalità di iscrizione al SISTRI si rimanda all'indirizzo www.sistri.it.

L'installatore iscritto al SISTRI:

- quando produce i rifiuti deve compilare la scheda *SISTRI Produttori - Area registro cronologico*, DM 17/12/09, art. 5, comma 3;
- quando movimentata un rifiuto deve inserire le informazioni richieste nella scheda *SISTRI - Area Movimentazione*, DM 17/12/09, art. 5, commi 6 e 7 bis (il trasporto del rifiuto deve essere accompagnato dalla copia cartacea di tale scheda, DLgs 152/06, art. 188-bis, comma 3).

La scheda *SISTRI - Area Movimentazione* deve essere compilata anche quando i rifiuti pericolosi vengono spostati dall'impianto oggetto di manutenzione alla sede dell'installatore, pur non essendo tale spostamento considerato trasporto di rifiuti, DM 17/12/09, art. 6, comma 8 (sull'automezzo utilizzato per effettuare tale movimentazione non è però richiesta la black box).

La compilazione delle suddette schede *SISTRI* sostituisce quella del registro di carico e scarico e del formulario di identificazione del rifiuto descritti nel paragrafo successivo. Fino al 31/5/11 vi è però comunque l'obbligo, previsto dal DM 17/12/09, di compilare anche questi ultimi documenti, poiché il SISTRI è considerato in fase di "rodaggio" e dunque soggetto a possibili malfunzionamenti.¹⁶

Per i rifiuti prodotti e movimentati fino al 31/5/11 l'installatore deve inoltre presentare, secondo le modalità che verranno definite dal SISTRI, il *Modello unico di dichiarazione ambientale* (MUD), che consiste in una comunicazione, predisposta su un apposito modulo, contenente i dati relativi a tali rifiuti.

Il MUD relativo ai rifiuti 2010 deve essere presentato entro il 30 aprile 2011, mentre quello inerente i rifiuti dei primi cinque mesi del 2011 entro il 31 dicembre 2011.¹⁷ Dal 1/6/11 il SISTRI sarà considerato a regime (salvo proroghe); a partire da tale data gli installatori dovranno dunque compilare solo le schede *SISTRI*.¹⁸

2.3.3 Installatori che non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI

Gli installatori che producono solo rifiuti non pericolosi ed hanno non più di dieci dipendenti non sono tenuti ad iscriversi al SISTRI, ma devono compilare il *registro di carico e scarico* e il *formulario di identificazione del rifiuto*.

L'installatore ha l'obbligo di tenere un *registro di carico e scarico*, conforme al modello di cui al DM 148/98, sul quale deve annotare le informazioni sulle caratteristiche dei rifiuti, entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo, DLgs 152/06, art. 190, comma 1.¹⁹

Quando i rifiuti lasciano la sede dell'installatore per essere trasportati all'impianto di recupero e smaltimento, bisogna compilare il *formulario di identificazione dei rifiuti (FIR)*, redatto sulla base del modulo riportato nel DM 145/98, dal quale devono risultare almeno i seguenti dati, DLgs 152/06, art. 193, comma 1:²⁰

- a) il nome e l'indirizzo dell'installatore (in qualità di produttore dei rifiuti);
- b) origine, tipologia e quantità del rifiuto;
- c) impianto di smaltimento e recupero cui i rifiuti sono destinati e relativo numero di autorizzazione;
- d) data e percorso dell'istradamento;
- e) nome ed indirizzo del destinatario.²¹

Il FIR deve essere redatto in quattro copie, compilato, datato e firmato dall'installatore (produttore dei rifiuti) e controfirmato dal trasportatore, che in tal modo dà atto di avere ricevuto i rifiuti. Una copia del FIR deve rimanere presso l'installatore e le altre tre, controfirmate e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una all'installatore.²²

Le copie del FIR devono essere conservate per cinque anni, DLgs 152/06, art. 193, comma 2.

Non è necessario che l'installatore predisponga il FIR se trasporta all'impianto di smaltimento e recupero propri rifiuti non pericolosi in modo occasionale e saltuario, cioè per non più di quattro volte l'anno e per non più di 30 kg, o trenta litri, al giorno e, comunque, non eccedenti 100 kg, o cento litri, complessivi all'anno, DLgs 152/06, art. 193, comma 5.²³

¹⁶ Obbligo previsto dall'articolo 12, comma 2, del DM 17/12/09.

¹⁷ Obbligo previsto dal DM 17/12/09, art. 12, comma 1, così come modificato dal DM 22/12/10, art. 1, comma 2, lett. a).

¹⁸ Il DM 28/9/10 aveva previsto che il SISTRI entrasse a regime entro il 31/12/10; tale scadenza è stata però prorogata al 31/5/11 dal DM 22/12/10.

¹⁹ I registri di carico e scarico sono numerati, vidimati e gestiti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

²⁰ I FIR devono essere numerati e vidimati dagli uffici dell'Agenzia delle entrate o dalle Camere di commercio, o dagli uffici regionali e provinciali competenti in materia di rifiuti.

²¹ Il FIR deve essere predisposto dall'installatore sia nel caso in cui effettui direttamente il trasporto, sia nel caso si affidi ad un trasportatore.

²² Se entro 90 giorni dalla data di conferimento dei rifiuti l'installatore non riceve tale documento, per evitare responsabilità, deve segnalare la mancata ricezione all'autorità competente (di norma la Provincia), DLgs 152/06, art. 188, comma 3, lett. b).

²³ L'installatore deve però, anche in tale caso, tenere il registro di carico e scarico dei rifiuti.

È infine oggetto di discussione il fatto che il FIR debba essere compilato dall'installatore quando sposta i rifiuti, dal luogo in cui sono prodotti alla propria sede.²⁴ È opinione prevalente che in tale caso non debba essere compilato il FIR, ma soltanto il documento di trasporto (previsto dal DPR 472/96 per qualunque merce) inserendo nello stesso un espresso riferimento all'articolo 266, comma 4, del DLgs 152/06.²⁵

3. RAEE domestici

Con il termine RAEE si intendono i Rifiuti costituiti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE).²⁶

In sostanza i RAEE sono le AEE di cui ci si intende disfare, DLgs 151/05, art. 3, comma 1, lett. b).

L'elenco dei RAEE è indicato negli allegati 1 A e 1 B del DLgs 151/05; tra i RAEE di interesse degli installatori (poiché da loro montati) rientrano apparecchi di illuminazione, telefoni e fax, rivelatori di fumo, regolatori di calore e termostati.

Il DLgs 151/05 definisce:

- *RAEE provenienti da nuclei domestici* "i RAEE originati da nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale e istituzionale analoghi per natura e per quantità a quelli originati da nuclei domestici", art. 3, comma 1, lett. o);²⁷
- *RAEE professionali* "i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche diversi dai RAEE provenienti da nuclei domestici", art. 3, comma 1, lett. p).

In base alla definizione sopra riportata, sono dunque considerati RAEE domestici non solo i RAEE provenienti dalle abitazioni, ma anche quelli utilizzati nel terziario o in ambito industriale, a patto che siano "analoghi per natura e per quantità" a quelli utilizzati nelle abitazioni.²⁸

In generale, rientrano dunque tra i RAEE domestici gli apparecchi di illuminazione utilizzati nei negozi, negli uffici e nelle piccole attività industriali o artigianali.²⁹

Ai RAEE domestici si applicano le disposizioni del DM 65/10, in base al quale:³⁰

- l'installatore che fornisce ad un nucleo domestico un'AEE (ad esempio un apparecchio di illuminazione) è tenuto ad assicurare il ritiro gratuito dell'apparecchio che viene sostituito, DM 65/10, art. 1, comma 1;³¹
- il ritiro dei RAEE domestici (pericolosi e non pericolosi) ed il loro conferimento presso un centro di raccolta può essere effettuato sulla base della procedura prevista dal DM 65/10, art. 1, comma 3 e art. 2, diversa e più semplice rispetto a quella indicata dal DLgs 152/06 per le altre tipologie di rifiuti.³²

La suddetta procedura semplificata prevede che l'installatore debba:

- a) iscriversi comunque all'*Albo nazionale gestori ambientali*, DM 65/10, art. 3, comma 1;
- b) registrare i RAEE che ritira dal domicilio del cliente su uno schedario numerato progressivamente, conforme al modello di cui all'allegato I, DM 65/10, art. 1, comma 3, fig. 1;³³

²⁴ Il problema di utilizzare il FIR deriva dal fatto di non poterlo compilare correttamente; nel FIR occorre infatti inserire il numero di iscrizione del trasportatore all'Albo nazionale gestori ambientali e il numero di autorizzazione del destinatario dei rifiuti, mentre l'installatore, che in questo caso ricoprirebbe entrambi i ruoli (oltre a quello di produttore del rifiuto), non sarebbe iscritto all'Albo né avrebbe l'autorizzazione a ricevere i rifiuti (essendo tale autorizzazione prevista per gli impianti di smaltimento e recupero).

²⁵ Se vengono trasportati solo rifiuti non pericolosi in modo occasionale e saltuario, il FIR non va certamente compilato. Negli altri casi è opportuno che l'installatore, per avere la certezza di non dover compilare il FIR quando trasporta i rifiuti dall'impianto oggetto della manutenzione alla propria sede, chieda informazioni alla propria provincia (l'interpretazione della normativa da parte delle diverse province, deputate ai controlli in materia, non è infatti uniforme).

²⁶ I RAEE possono essere rifiuti pericolosi o non pericolosi.

²⁷ Nel seguito i "RAEE provenienti da nuclei domestici" sono per semplicità indicati con il termine "RAEE domestici".

²⁸ Allo stato non risultano pareri emessi dagli Enti competenti in materia (ad esempio dall'Albo nazionale gestori ambientali) che consentano di individuare con maggiore precisione i casi in cui possano essere considerate RAEE domestici le apparecchiature utilizzate nel terziario o in ambito industriale.

²⁹ Non possono essere considerati RAEE domestici gli apparecchi di illuminazione che sono in numero eccessivo e/o di tipologie differenti rispetto a quelli normalmente installati nelle abitazioni (non rientrano ad esempio tra i RAEE domestici gli apparecchi di illuminazione stradale).

³⁰ All'installatore si applica la disciplina prevista dal DM 65/10 per i "distributori", così come definiti dall'art. 3, comma 1, lett. n), del DLgs 151/05, richiamato dall'art. 1, comma 1, del DM 65/10. Secondo tale definizione il distributore è il soggetto che vende l'AEE all'utente finale; l'installatore assume dunque in genere la veste di distributore poiché vende al cliente gli apparecchi che installa.

Nel caso particolare in cui l'installatore monta una AEE che il cliente ha acquistato da un altro soggetto (distributore), è un "installatore" (e non un "distributore") ai sensi del DM 65/10; in tale caso, per poter applicare la procedura prevista dal suddetto decreto, l'installatore deve (oltre a quanto indicato nel presente paragrafo) trasportare i RAEE al centro di raccolta con mezzi propri (non potendo affidarne il trasporto ad un terzo) e consegnare al centro di raccolta l'autodichiarazione riportata nell'allegato III al DM 65/10.

³¹ Stante la formulazione del DM 65/10, art. 1, comma 1, l'installatore ha l'obbligo del ritiro "uno contro uno" solo per i RAEE provenienti dalle abitazioni (e non per quelli utilizzati in ambito terziario o industriale, anche se analoghi per quantità e qualità a quelli utilizzati nelle abitazioni). Inoltre, in base al DLgs 151/05, art. 6, comma 2, l'installatore può rifiutarsi di ritirare l'AEE che viene sostituita se "non contiene i suoi componenti essenziali o contiene rifiuti diversi dai RAEE".

³² Il "centro di raccolta" di RAEE è una struttura per la raccolta separata predisposta dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati, DLgs 151/05, art. 3, comma 1, lett. t).

³³ Lo schedario sostituisce il registro di carico e scarico di cui all'art. 190 del DLgs 152/06.

IA (FRONTESPIZIO)

SCHEDARIO DI CARICO E SCARICO
 Conferimento di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui al DLgs 25 luglio 2005, n. 151, ai distributori, agli installatori e ai gestori dei centri di assistenza tecnica delle stesse apparecchiature.

DISTRIBUTORE/INSTALLATORE/GESTORE CENTRO ASSISTENZA TECNICA:

Residenza o domicilio: _____
 comune via n.

Codice Fiscale _____

Ubicazione dell'esercizio _____
 comune via n.

Eventuale luogo di raggruppamento diverso dal punto vendita
 (solo per i distributori) _____
 comune via n.

TIPOLOGIA DI RAEE GESTITI **DOMESTICI** **PROFESSIONALI**

Iscrizione all'Albo dei gestori ambientali, Sezione di n.

IB (RETRO)

CARATTERISTICHE DEL RIFIUTO:

Descrizione per tipologie di cui all'allegato IB del decreto legislativo n. 151 del 2005

Codice Elenco rifiuti _____

Data di presa in consegna _____

Conferito da: _____
 cognome nome

_____ indirizzo

Data e ora di trasporto dal punto vendita al luogo di raggruppamento (da compilarsi solo dai distributori in caso di raggiungimento effettuato in luogo diverso dal punto di vendita):
 data _____ ora _____

Estremi del documento di trasporto al centro di raccolta (per i RAEE domestici):
 Num: _____ del _____

Estremi del documento di trasporto all'impianto autorizzato (per i RAEE professionali):
 Num: _____ del _____

Fig. 1 - DM 65/10, Allegato I.

c) preparare un documento di trasporto dei RAEE conforme al modello di cui all'allegato II, DM 65/10, art. 2, comma 2, fig. 2. ³⁴

a) Iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali

Per iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali l'installatore deve presentare alla sezione regionale o provinciale di tale albo, istituita presso la Camera di Commercio industria e artigianato, la specifica comunicazione riportata all'indirizzo www.albonazionalegestoriambientali.it. ³⁵

L'installatore deve versare 50 € all'anno per l'iscrizione, che deve essere rinnovata ogni cinque anni.

b) Schedario

Lo schedario, che contiene il nominativo e l'indirizzo del cliente che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso, fig. 1, integrato con i documenti di trasporto, deve essere conservato dall'installatore per tre anni dalla data dell'ultima registrazione.

c) Trasporto dei RAEE

L'installatore può raggruppare i RAEE presso la propria sede, al fine di ottimizzarne il trasporto presso i centri di raccolta. ³⁶

Il raggruppamento è ammesso alle seguenti condizioni:

- a) il trasporto deve essere effettuato con cadenza mensile e, comunque, quando il quantitativo raggruppato raggiunge complessivamente 3500 kg;
- b) l'area di raggruppamento deve essere pavimentata e non accessibile a terzi, ed i RAEE devono essere:
 - protetti dalle acque meteoriche e dal vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche mobili;
 - raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti pericolosi;
 - mantenuti in condizioni di integrità.

Affinché possa essere applicata la procedura semplificata di cui al DM 65/10, e dunque il trasporto possa avvenire

³⁴ Tale documento di trasporto sostituisce il FIR di cui all'art. 193 del DLgs 152/06.

³⁵ Il modulo da utilizzare per iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del DM 65/10 è diverso rispetto a quello per iscriversi al medesimo Albo ai sensi del DLgs 152/06, art. 212, comma 8 (entrambi i moduli sono riportati all'indirizzo www.albonazionalegestoriambientali.it).

³⁶ L'onere di organizzare i centri di raccolta dei RAEE è posto a carico dei comuni dal DLgs 151/05, art. 6, comma 1. Per maggiori informazioni www.cdcræe.it.




Fig. 3 - Due tipologie tipiche di installatori.

4. RAEE professionali

Il DM 65/10 prevede che la procedura semplificata indicata per i RAEE domestici possa essere adottata anche per i RAEE professionali, ma soltanto dagli installatori che siano stati formalmente incaricati dai produttori delle AEE di provvedere al ritiro delle loro apparecchiature.

Fatta dunque eccezione per tale caso particolare, ai RAEE professionali non è applicabile la procedura semplificata di cui al DM 65/10 e devono pertanto essere gestiti nel rispetto di quanto previsto dal DLgs 152/06.

5. Esempi

Nel seguito sono riportati due esempi ricorrenti di applicazione pratica della normativa descritta nei paragrafi precedenti; il flow-chart di fig. 3 spiega le due tipologie di installatori a cui si riferiscono i suddetti esempi.

5.1 Installatore tipo 1

Installatore che ha non più di dieci dipendenti e nell'ambito dell'attività di manutenzione produce:

- RAEE domestici (pericolosi o non pericolosi);
- altri rifiuti non pericolosi. ⁴¹

Obblighi per la gestione dei rifiuti

Per la gestione dei RAEE domestici (ad esempio apparecchi di illuminazione) l'installatore deve:

- iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del DM 65/10; ⁴²
- applicare la procedura prevista dal suddetto decreto, fig. 4. ⁴³

Per la gestione degli altri rifiuti, l'installatore:

- trattandosi di rifiuti non pericolosi, e non avendo più di dieci dipendenti, non è tenuto ad iscriversi al SISTRI;
- deve compilare il registro di carico e scarico e il FIR; ⁴⁴
- se intende effettuare in proprio il trasporto dei rifiuti dalla propria sede all'impianto di smaltimento e recupero, deve iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del DLgs 152/06, art. 212, comma 8 (tale iscrizione non è invece necessaria se l'installatore affida tale trasporto ad un terzo), fig. 5.

⁴¹ Ad esempio spezzoni di cavi BT, interruttori differenziali e magnetotermici impiegati negli impianti BT.

⁴² L'installatore non è invece tenuto ad iscriversi al SISTRI, pur producendo rifiuti pericolosi, poiché si tratta esclusivamente di RAEE domestici.

⁴³ La fig. 4 illustra la procedura prevista dal DM 65/10 per l'installatore che vende i RAEE che installa (distributore). Nel caso particolare in cui invece l'installatore monta una AEE che il cliente ha acquistato da un altro soggetto, la procedura di cui al DM 65/10 prevede che l'installatore porti i RAEE al centro di raccolta con mezzi propri e consegnati a tale centro l'autodichiarazione di cui all'allegato III al DM 65/10.

⁴⁴ L'installatore non è tenuto a compilare il FIR nel caso trasporti i propri rifiuti in modo occasionale e saltuario, par. 2.3.




Fig. 4 - Installatore tipo 1 - Gestione dei RAEE domestici.




Fig. 5 - Installatore tipo 1 - Gestione dei rifiuti non pericolosi diversi dai RAEE domestici.

Tabella A - Principali sanzioni previste per violazione degli obblighi sulla gestione dei rifiuti.

<i>Condotta</i>	<i>Articolo del DLgs 152/06 che prevede la sanzione</i>	<i>Sanzione</i>
<i>SISTRI</i> ⁽¹⁾		
Omessa iscrizione al SISTRI (rifiuti non pericolosi)	260-bis, comma 1	Da 2600 € a 15 500 €
Omessa iscrizione al SISTRI (rifiuti pericolosi)	260-bis, comma 1	Da 15 500 € a 93 000 €
Omessa compilazione delle schede <i>SISTRI Produttori e Area Movimentazione</i> (rifiuti non pericolosi e impresa < 15 dipendenti)	260-bis, comma 3	Da 1040 € a 6200 €
Omessa compilazione scheda <i>SISTRI Produttori e Area Movimentazione</i> (rifiuti non pericolosi e impresa ≥ 15 dipendenti)	260-bis, comma 3	Da 2600 € a 15 500 €
Omessa compilazione scheda <i>SISTRI Produttori e Area Movimentazione</i> (rifiuti pericolosi e impresa < 15 dipendenti)	260-bis, comma 4	Da 2070 € a 12 400 €
Omessa compilazione scheda <i>SISTRI Produttori e Area Movimentazione</i> (rifiuti pericolosi e impresa ≥ 15 dipendenti)	260-bis, comma 4	Da 15 500 € a 93 000 €
Trasporto dei rifiuti senza la copia cartacea della scheda <i>SISTRI Area Movimentazione</i>	260-bis, comma 7	Da 1600 € a 9300 €
<i>Registro di carico e scarico e FIR</i> ⁽²⁾		
Omessa compilazione del registro di carico e scarico (impresa < 15 dipendenti)	258, comma 3	Da 1040 € a 6200 €
Omessa compilazione del registro di carico e scarico (impresa ≥ 15 dipendenti)	258, comma 1	Da 2600 € a 15 500 €
Omessa compilazione del FIR	258, comma 4	Da 1600 € a 9300 €
<i>RAEE domestici</i> ⁽²⁾		
Omessa compilazione dell'allegato I al DM 65/10 (impresa < 15 dipendenti)	258, comma 3	Da 1040 € a 6200 €
Omessa compilazione dell'allegato I al DM 65/10 (impresa ≥ 15 dipendenti)	258, comma 1	Da 2600 € a 15 500 €
Omessa compilazione dell'allegato II al DM 65/10	258, comma 4	Da 1600 € a 9300 €
<i>Albo nazionale gestori ambientali</i> ⁽³⁾		
Trasporto dei rifiuti senza iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (rifiuti non pericolosi)	256, comma 1	Arresto da 3 mesi a 1 anno o ammenda da 2600 € a 26 000 €
Trasporto dei rifiuti senza iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (rifiuti pericolosi)	256, comma 1	Arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da 2 600 € a 26 000 €

(1) Le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi previsti dal SISTRI entreranno in vigore quando il SISTRI sarà considerato a regime e dunque dal 1/6/11 (salvo proroghe).

(2) A seguito delle modifiche introdotte dal DLgs 205/10, evidentemente per un errore, le sanzioni sotto indicate si applicano solo a chi non ha l'obbligo di iscriversi al SISTRI (installatori con non più di dieci dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi), mentre non si applicano a coloro che sono obbligati ad iscriversi al SISTRI (installatori che producono rifiuti pericolosi e installatori con più di dieci dipendenti che producono solo rifiuti non pericolosi) i quali non sono neppure soggetti, almeno fino al 1/6/11, alle sanzioni previste per la violazione degli obblighi previsti dal SISTRI.

(3) Le sanzioni sotto indicate si applicano per la mancata iscrizione all'Albo ai sensi del DM 65/10 (RAEE domestici) e ai sensi del DLgs 152/06, art. 212, comma 8 (altri rifiuti). La sanzione prevista dall'art. 258 del DLgs 152/06 si applica anche alla mancata iscrizione all'Albo ai sensi del DM 65/10 in base all'art. 10 di tale decreto.




Fig. 6 - Installatore tipo 2 - Gestione dei rifiuti pericolosi e non pericolosi.

5.2. Installatore tipo 2

Installatore (con o senza dipendenti) che nell'ambito dell'attività di manutenzione produce:

- RAEE professionali pericolosi o non pericolosi;
- altri rifiuti pericolosi (e non pericolosi).

Obblighi per la gestione dei rifiuti

Poiché produce rifiuti pericolosi, l'installatore ha l'obbligo di iscriversi al SISTRI e compilare la scheda *SISTRI Produttori - Area registro cronologico* e la scheda *SISTRI - Area Movimentazione*, par. 2.3.2.

Se si limita a spostare i rifiuti dall'impianto oggetto di manutenzione alla propria sede, affidando ad un terzo l'incarico di trasportare i rifiuti all'impianto di smaltimento e recupero, l'installatore non ha l'obbligo di iscriversi all'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi del DLgs 152/06, art. 212, comma 8. Per la movimentazione dei rifiuti dall'impianto oggetto di manutenzione alla propria

sede, l'installatore può utilizzare mezzi sprovvisti della black box.

Se invece trasporta autonomamente i rifiuti all'impianto di smaltimento e recupero, l'installatore deve iscriversi all'Albo di cui sopra ed utilizzare mezzi dotati della black box, fig. 6.

6. Sanzioni

La tabella A riporta alcune delle principali sanzioni, di interesse degli installatori, previste per la violazione degli obblighi in materia di gestione dei rifiuti.

Si ringraziano l'ing. Roberta Gabotto e l'ing. Gabriele Tacchi, dello studio associato S.I.D.I., per il cortese contributo offerto alla predisposizione del presente articolo.

